



COMUNE DI LOSONE

Messaggio municipale no. 107 al Consiglio comunale di Losone:

Adozione variante di Piano Regolatore: delimitazione dello spazio riservato alle acque

Losone, 20 agosto 2019

Commissione designata: commissione del Piano Regolatore

Egregio signor Presidente,
Gentili signore, egregi signori Consiglieri,

con il presente messaggio il Municipio sottopone al Consiglio comunale per esame e adozione la variante di Piano regolatore (PR) proponente la delimitazione dello spazio riservato alle acque, ai sensi dell'Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc).

0. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

Nel Settembre del 2015 il Dipartimento del Territorio ha emanato una direttiva per la determinazione degli spazi riservati alle acque in riferimento alla Legge federale sulla protezione delle acque (LAPAc) e della relativa ordinanza (OPAc). La LAPAc stabilisce l'obbligo per i Cantoni di definire gli spazi riservati alle acque conseguentemente ad esigenze di diversa natura:

- per la protezione contro le piene; in particolar modo attraverso questi spazi si garantisce l'area sufficiente affinché vi sia un normale flusso dell'acqua e del trasporto dei detriti in caso di eventi alluvionali;
- per garantire gli spazi vitali per gli animali, la vegetazione e in particolar modo strutturare un reticolo ecologico;
- per garantire le superfici per iniziative di riqualifica naturalistica e paesaggistica a tutto beneficio della qualità di vita del cittadino.

La determinazione dello spazio riservato al corso d'acqua (SRA) è un'esigenza conseguentemente all'importante pressione che lo sviluppo urbano ha esercitato sui corsi d'acqua. La Confederazione già del 2001 aveva emanato una direttiva a tale riguardo e il Comune di Losone vi si era già adeguato attraverso una variante al Piano regolatore.

Una particolare attenzione ai corsi d'acqua va posta non solo per il loro valore ecologico ma anche per i potenziali pericoli e danni sulle persone e le cose che le alluvioni generano in particolare durante i fenomeni estremi che paiono moltiplicarsi. Le distanze dai corsi d'acqua sono sempre state previste dall'entrata in vigore della Legge edilizia. Lo sviluppo delle conoscenze e delle sensibilità permette ora di assegnare un ruolo specifico ai corsi d'acqua per la loro multifunzionalità, l'ecologia, la sicurezza e la qualità di vita. Va però segnalato che la protezione pianificatoria definisce solo le condizioni giuridiche senza che ciò comporti progetti di riqualifica naturalistica e di messa in sicurezza dei corsi d'acqua.

La direttiva cantonale definisce i criteri e le modalità per delimitare lo spazio riservato ai corsi d'acqua. In tal senso il Municipio ha incaricato uno specialista ambientale per la determinazione tecnica delle fasce che confluiscono in una variante al Piano regolatore.

1. LO STUDIO SPECIALISTICO

Qui di seguito si riassume lo studio elaborato dallo specialista ambientale richiamando gli elementi più importanti.

1.1 Gli strumenti di lavoro

La delimitazione dello spazio riservato ai corsi d'acqua ha considerato i seguenti strumenti.

- La direttiva cantonale
Nel settembre 2015 il Dipartimento del Territorio ha emanato una direttiva all'indirizzo dei Comuni che definisce le prescrizioni per la delimitazione dello spazio riservato ai corsi d'acqua. La direttiva considera tutti i richiami giuridici a livello federale e le rispettive direttive di applicazione.
- Il calcolo della larghezza dello spazio riservato al corso d'acqua
La larghezza dello spazio riservato al corso d'acqua è stabilita sulla base del grafico definito nell'articolo 41a cpv. 1 e 2 OPAc.



La larghezza della SRA considera quindi due volte la larghezza delle rive naturali (LNA) sommato alla larghezza del corso d'acqua.

Riprendendo dal rapporto specialistico, la LNA è un dato determinante per la definizione dello SRA. Difatti, a partire da questa misura, è possibile dedurre la larghezza minima per la zona riparia al di sotto della quale non sarebbe più possibile assicurare la funzionalità minima del corso d'acqua (linea verde continua nel grafico soprastante). Una maggiore larghezza può essere attribuita per favorire la biodiversità e la meandrazione naturale del corso d'acqua. La LNA corrisponde alla larghezza raggiunta dalla quota dell'acqua alla sua portata media naturale ed è caratterizzata da una grande variabilità. Nel caso di corsi d'acqua rettificati e in mancanza di tratte di confronto allo stato naturale, per la determinazione di una larghezza naturale minima sono applicati i seguenti coefficienti di correzione:

- **Fattore 1.5** → corsi d'acqua parzialmente arginati (con variabilità dell'alveo limitata),
- **Fattore 2.0** → corsi d'acqua completamente arginati (variabilità dell'alveo assente).

Rispetto all'ordinanza federale del 2001, quella ora applicabile presenta alcune possibilità di deroga supplementare. In particolare nelle zone densamente abitate lo spazio può essere adeguato in funzione della situazione edificatoria esistente ritenuto che in ogni caso la protezione contro le piene va garantita. Altra novità consiste nel fatto che dal concetto di

arretramento dal corso d'acqua si è passati al concetto di spazio riservato al corso d'acqua. Da un punto di vista pianificatorio siamo confrontati con una vera e propria zona. In tal senso quindi lo spazio riservato al corso d'acqua assume la funzione di corridoio la cui larghezza non necessariamente deve comportare uno stesso arretramento lungo le due sponde. In casi particolari il corridoio può anche essere spostato maggiormente su una sponda anche se in generale lo spazio è ripartito in modo equo tra i due versanti.

- L'aumento della larghezza dello spazio riservato alle acque
Per i corsi d'acqua all'interno di zone di protezione e che presentano un importante potenziale di rinaturazione, l'Ordinanza prevede un aumento della larghezza dello spazio riservato ai corsi d'acqua e questo per favorire interventi di rinaturalizzazione. L'aumento della fascia dal corso d'acqua è in funzione della larghezza dell'alveo.
- La pianificazione strategica cantonale
Nel 2014 l'Ufficio cantonale dei corsi d'acqua ha pubblicato una direttiva "*Pianificazioni LPAC - Rivitalizzazione dei corsi d'acqua*" che definisce quale siano i corsi d'acqua o tratte di esse che presentano importanti potenziali di valorizzazione e che rappresentano carattere prioritario d'intervento rispetto ai diversi corsi d'acqua analizzati a scala cantonale. In generale questa tipologia di corsi d'acqua sono ritenuti meritevoli di interventi prioritari nella misura in cui sono parte integrante di reti ecologiche di valenza regionale.

2. GLI ELEMENTI PRINCIPALI DELLO STUDIO

Richiamando integralmente lo studio specialistico in questa sede ci si limita a riprendere gli elementi principali del lavoro specialistico.

2.1 La determinazione della larghezza dell'alveo naturale LN

La determinazione della larghezza dell'alveo naturale è un elemento fondamentale per la definizione dello spazio riservato ai corsi d'acqua. Lo studio ha considerato diversi criteri in particolare.

2.1.1 Il Riale Brima

Vista l'importanza di questo corso, la larghezza dell'alveo naturale fa riferimento alla larghezza esistente in corrispondenza del tratto da Arcegno verso la piana di Losone che presenta ancora un alto grado di naturalità. In tal senso la larghezza dell'alveo considerata è pari a m. 4.00 il che comporta una SRA pari a m. 17.00, spazio riportato lungo tutta la Brima sulla piana alluvionale. Analogamente è stato trattato il riale Mulin di Cioss confluyente della Brima a Arcegno.

2.1.2 Gli altri corsi d'acqua

La definizione della larghezza dell'alveo naturale per tutti gli altri corsi d'acqua ha considerato la banca dati federale oppure attraverso rilievi sul posto.

2.2 L'adeguamento dello spazio riservato ai corsi d'acqua

La direttiva cantonale prevede la possibilità di aumentare lo spazio riservato ai corsi d'acqua nei casi in cui il riale è all'interno di zone di protezione di importanza cantonale e federale o se presentano importanti potenziali di rinaturazione. Questi corsi d'acqua sono annoverati anche nella pianificazione strategica cantonale.

2.2.1 I corsi d'acqua in zone di protezione

Qui di seguito proponiamo la tabella relativa ad alcuni corsi d'acqua che sono oggetto di protezione e che comportano un aumento dello spazio riservato ai corsi d'acqua.

Riale o località	Numero cantonale	LNA [m]	Aumento SRA
Brima (Arcegnò)	ri-4728-0	<2 - 4	Adeguamento all'ambito di protezione dei corsi d'acqua esistente
Madonna della Fontana	ri-4728-3	<1	Adeguamento all'ambito di protezione dei corsi d'acqua esistente
Gerre	ri-53-31	3,2 (fattore 1,5)	Adeguamento alla zona di protezione della natura del riale Gerre
Val Comora	ri-4735-0	5	Ai sensi dell' art. 41a cpv. 1 , vale a dire 35 m

E' importante rilevare che fatta eccezione per la Val Comora, lo spazio riservato ai corsi d'acqua è praticamente analogo a quanto già previsto e in vigore nel Piano regolatore.

2.2.2 I corsi d'acqua con potenziali di rivitalizzazione

In base all'art. 41a cpv. 1 OPAC lo spazio riservato ai corsi d'acqua viene esteso poiché il corso d'acqua presenta importanti potenzialità di rinaturazione e perché sono parte integrante di un reticolo ecologico. Lo specialista ha fatto riferimento alla Pianificazione strategica cantonale-Rivitalizzazioni e a rilievi sul posto.

- La Brima in località Caraa Servetta



L'estensione dello spazio libero interessa la parte pianeggiante in sponda destra della Brima. Non si generano conflitti con l'edificazione esistente ritenuto che lo spazio riservato ai corsi d'acqua si sovrappone alla zona edificabile che non perde di conseguenza gli indici edificatori.

- Il Riale alle Gerre



L'estensione dello spazio riservato al corso d'acqua si rende necessario per valorizzare la confluenza del riale alle Gerre con la Maggia. Questo provvedimento richiama quanto già previsto dalla pianificazione strategica cantonale.

- La Piana di Arbigo – riale Segna e confluenza con il riale alle Gerre



Lo studio evidenzia la necessità di valorizzare la zona di confluenza tra il riale Segna e il riale. In tal senso si ipotizza la riapertura del corso d'acqua attualmente intubato come pure l'eventualità di cambiare tracciato in modo che il riale Segna raggiunga il riale Gerre più a monte. In relazione a questa ipotesi si deve rilevare come sia in fase di studio una variante per la sistemazione del comparto della ex caserma. In tal senso non va escluso a priori la possibilità di un cambiamento di tracciato che dovrà però considerare gli obiettivi della variante che vogliamo qui riassumere. Va soprattutto segnalato che nell'ambito della variante già trasmessa al Dipartimento del territorio per la procedura dell'esame preliminare, è stato proposto un diverso tracciato della strada di accesso alla zona Gaggioli. Ciò è dovuto in particolar modo alla pericolosità della strada e alla sua insufficienza geometrica che non permette di accedere ai mezzi di una certa dimensione necessari al servizio del golf e del maneggio. Lo spostamento del tracciato stradale potrebbe rappresentare l'opportunità per un ridisegno e una valorizzazione importante del corso d'acqua.

3. LA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE

3.1 La variante grafica

Nel Piano delle zone e del paesaggio viene riportato lo spazio riservato ai corsi d'acqua. In merito alla variante grafica si segnala quanto segue:

- lo spazio riservato ai corsi d'acqua si sovrappone alla destinazione di zona stabilita dal Piano regolatore. Di conseguenza ne deriva che questo spazio non comporta una perdita di superficie edificabile, i relativi potenziali edificatori stabiliti dagli indici possono essere utilizzati. In linea generale lo studio ha considerato le situazioni catastali e edificatorie esistenti evitando in tal senso proposte incisive e precludenti le possibilità edificatorie acquisite;
- lungo diverse tratte i corsi d'acqua presentano anche superfici a carattere forestale per cui nella maggior parte dei casi la distanza minima obbligatoria verso il bosco è superiore al limite della fascia di rispetto del corso d'acqua;
- si segnala che lo spazio riservato al corso d'acqua è stato delimitato anche in località "Canaa" in corrispondenza del tratto all'interno del tornante stradale. Lo spazio considera il tracciato del corso come esistente il cui rilievo è stato eseguito dal geometra comunale. Lo studio ha valutato anche la possibilità di spostare il tracciato per valorizzare al meglio le possibilità edificatorie di questo comparto. Uno spostamento non necessariamente migliora le condizioni edificatorie di questo comparto di zona artigianale. Pur spostato fisicamente il corso d'acqua unitariamente alle prescrizioni di distanza verso il bosco e verso la strada non permettono comunque un'edificabilità confacente.

Si rende infine attenti sul fatto che lungo la Melezza e la Maggia la delimitazione dello spazio riservato ai corsi d'acqua è di competenza cantonale. L'Ufficio dei corsi d'acqua ha fornito i limiti che sono ripresi nella proposta di variante.

3.2 La norma di attuazione

L'art. 21 delle norme di attuazione in vigore viene sostituito con il nuovo articolo aggiornato rispetto alla più recente ordinanza in materia.

Art. 21 Spazio riservato alle acque

Definizione

Per garantire la protezione contro le piene, le funzioni ecologiche e la fruibilità pubblica delle acque di superficie, è definito lo spazio riservato alle acque per tutti i corsi d'acqua

superficiali ai sensi della Legge federale sulla protezione delle acque (LPac, art. 36a) e dell'Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc, art.41a) del 28 ottobre 1998. Lo spazio riservato ai corsi d'acqua è una zona di protezione, viene riportato sul piano delle zone e sul piano del paesaggio e ha valore legale.

Disposizioni e misure

L'utilizzo e lo sfruttamento estensivo dello spazio riservato alle acque (SRA) è disciplinato secondo l'art. 41c dell'OPAc.

Nello spazio riservato alle acque (SRA) è consentito realizzare esclusivamente impianti ad ubicazione vincolata e d'interesse pubblico, come percorsi pedonali e sentieri, centrali idroelettriche ad acqua fluente o ponti.

Nello spazio riservato alle acque (SRA) sono vietate le modifiche della morfologia del terreno, se non per opere di rinaturazione e l'utilizzo di concimi o prodotti fitosanitari.

Deroghe per la realizzazione di opere di cinta sono concesse a titolo precario sentito il preavviso dell'Autorità cantonale. In tal caso la cinta dovrà essere di carattere leggero, infissa in modo naturale nel terreno e dovrà essere facilmente rimovibile.

Gli impianti esistenti, realizzati in conformità con le vigenti disposizioni e utilizzabili conformemente alla loro destinazione situati entro lo spazio riservato alle acque, sono per principio protetti nella propria situazione di fatto.

Lo spazio riservato alle acque (SRA) si sovrappone alle destinazioni di utilizzazione definite dal piano delle zone. Le quantità edificatorie (indici) delle aree edificabili interessate dallo (SRA) possono essere computate ai fini dello sfruttamento della porzione residua del fondo, o trasferite nei limiti di cui l'art.38a LE.

In queste zone le autorità comunali e cantonali possono promuovere interventi di ripristino e di valorizzazione al fine di migliorare le funzioni idrauliche, il valore ecologico, la qualità paesaggistica e la fruibilità pubblica delle acque e delle zone circostanti.

Verso i corsi d'acqua intubati deve essere mantenuta una distanza minima di m 5.00 misurati dalla mezzeria del canale.

3.3 Le conseguenze dello spazio riservato sulle proprietà private

Come precisato nella proposta normativa al punto precedente, lo spazio riservato ai corsi d'acqua si sovrappone alla destinazione pianificatoria in vigore. Ne consegue che nei casi di terreni edificabili gli indici edificatori possono essere utilizzati integralmente. Gli edifici esistenti all'interno della fascia di rispetto a beneficio di una licenza edilizia sono protetti nel loro stato di diritto. Qui di seguito riprendiamo il cap. 5.2 a pag. 14 della Direttiva cantonale:

5.2 Impianti esistenti (art. 41c cpv. 2 OPAc)

Il mantenimento nello spazio riservato alle acque di costruzioni ed impianti legalmente autorizzati e utilizzabili in base alla loro destinazione è di principio tutelato. Per le costruzioni e le installazioni situate in zona edificabile, il rinnovamento, la trasformazione, l'ampliamento e la ricostruzione in caso di demolizione sono di regola possibili nel quadro della tutela allargata delle situazioni acquisite (Erweiterungsgarantie) qualora il diritto cantonale lo preveda. Nel Canton Ticino la situazione dei diritti acquisiti è disciplinata dalla Lst e segnatamente dai cpv. 1 e 2 dell'art. 66. Il cpv. 2 disciplina le possibilità d'intervento che eccedono la normale conservazione e manutenzione delle costruzioni di cui al cpv. 1. Si tratta della cosiddetta "Erweiterungsgarantie" (Tutela allargata delle situazioni acquisite). Il concetto di trasformazione comprende generalmente la modifica della volumetria (compreso l'ampliamento), della superficie dei piani, dell'aspetto esterno e della destinazione d'uso. Tuttavia, una trasformazione presuppone che l'edificio esistente sia mantenuto nella sua essenza o identità. L'art. 86 cpv. 2 del RLst specifica le condizioni per cui il Municipio può autorizzare una trasformazione di costruzioni non conformi alla zona. In tal caso, può essere autorizzata

una trasformazione se è oggettivamente indispensabile ai fini di un ulteriore uso della costruzione, se sono rispettate tutte le norme del PR, segnatamente indici, distanze e altezze e se il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica sensibilmente la funzionalità della zona e l'interesse dei vicini. Nel caso di costruzioni non conformi ad altre norme edilizie, il Municipio può autorizzare la trasformazione solo se il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica sensibilmente la funzionalità della zona e l'interesse dei vicini. Si ritiene pertanto che nella zona edificabile si possa fare capo alle normative cantonali sulla cosiddetta "Erweiterungsgarantie" alle condizioni precisate nel RLst.

Per contro nuove edificazioni all'interno dello spazio riservato ai corsi d'acqua non sono ammesse. Nel caso di Losone non sono stati individuati casi dove lo spazio riservato ai corsi d'acqua preclude l'edificazione a nuovo. Va però ricordato che il Piano regolatore di Losone aveva già istituito le fasce di rispetto dai corsi d'acqua ai sensi di una Ordinanza federale antecedente OSCA.

Lo spazio di rispetto dal corso d'acqua oggetto della variante qui in esame non si discosta particolarmente da quanto già in vigore e in tal senso non si sono avuti casi particolarmente problematici per quanto riguarda le possibilità edificatorie come pure non sono mai pervenute richieste di indennizzo per la perdita di potenzialità edificatoria dovuta alla delimitazione dello spazio di rispetto dal corso d'acqua.

D'altra parte eventuali richieste espropriative non sono attualmente valutabili. Il diritto o meno ad un indennizzo e la relativa valutazione finanziaria derivano da una ponderazione di diversi fattori spettante al Tribunale di espropriazione. Le direttive cantonali e federali in materia sono silenziose in merito a questo tema. In ogni caso la delimitazione dello spazio riservato ai corsi d'acqua è una misura di tipo pianificatoria analoga a tanti altri vincoli esistenti nel Piano regolatore le cui conseguenze non possono essere valutate preliminarmente. D'altra parte la Lst non esige che questo genere di varianti sia accompagnato da una valutazione dei costi, contrariamente a quel genere di varianti che invece comportano opere di interesse pubblico.

4. L'ESAME PRELIMINARE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Il 6 dicembre 2018 il Dipartimento del Territorio ha effettuato l'esame preliminare sulla proposta di variante.

Il Dipartimento del Territorio ha condiviso la proposta chiedendo degli approfondimenti per alcuni settori. Ha inoltre richiesto che anche i corsi d'acqua intubati siano ripresi nella variante e che anche per essi sia definita una fascia di rispetto.

Lo specialista ha elaborato gli approfondimenti richiesti ripresi nella variante. I corsi d'acqua intubati sono stati ripresi dal Piano generale delle canalizzazioni e sono stati segnalati nella variante. Lo specialista segnala che per questi corsi d'acqua il Cantone esige che la norma di attuazione preveda l'obbligo di mantenere una distanza di m. 5.00 dalla mezzeria del tracciato.

In tal senso non viene quindi delimitata la fascia di rispetto in considerazione anche del fatto che il tracciato di questi canali interrati non è sempre conosciuto nel dettaglio. In ogni caso la distanza prevista nella norma di attuazione è una misura di salvaguardia e deve permettere di responsabilizzare il proprietario dell'esistenza del canale e quindi evitare possibili danni alla tubazione. Nel dettaglio si rileva che la Brima nella sua parte in galleria corre sul Comune di Ascona e quindi il tracciato non è segnalato.

La norma di attuazione proposta al precedente punto 3.2 è stata adeguata alle richieste cantonali.

5. INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE

Giusta i disposti dell'art. 26 della Legge sullo sviluppo territoriale (Lst) e degli artt. 6 ss. e 35 del relativo Regolamento di applicazione (RLst), è stata indetta la consultazione pubblica della variante di PR in oggetto.

Il progetto di variante e lo studio specialistico sono stati esposti dal 22 marzo 2019 al 6 maggio 2019 per la consultazione. Durante il periodo di deposito degli atti sono state presentate tre osservazioni alle quali il Municipio ha dato risposta dettagliatamente.

6. CONCLUSIONE

Attraverso questa variante sono stabilite in via definitiva le distanze verso i corsi d'acqua il che non potrà che favorire una migliore sensibilità verso delle componenti naturalistiche e paesaggistiche importanti.

Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda alla documentazione tecnica allestita dal pianificatore.

Per quanto precede il Municipio invita il Consiglio comunale a voler deliberare:

- 1. È adottata la variante di Piano regolatore proponente la delimitazione dello spazio riservato alle acque in base ai seguenti atti:**
 - relazione di pianificazione e norme di attuazione, maggio 2019
 - variante Piano del paesaggio 1: 4000, maggio 2019
 - variante Piano delle zone comparto Losone-Zandone, 1:2000, maggio 2019
 - variante Piano delle zone comparto Arcegno, 1:2000, maggio 2019
 - Rapporto tecnico v. 006 22.05.2019
 - Planimetria generale 1:7500 28.03.2019.

- 2. E' adottata la modifica dell'art. 21 delle Norme di attuazione del Piano regolatore *Spazio riservato alle acque* come indicato al punto 3.2 del presente messaggio.**

Con stima.

PER IL MUNICIPIO:

Il Sindaco:

Il Segretario:

(firmato)

C. Bianda

S. Bay

Incarto di riferimento:

- esame preliminare DT 6.12.2018
- relazione di pianificazione e norme di attuazione, maggio 2019
- variante Piano del paesaggio 1: 4000, maggio 2019
- variante Piano delle zone comparto Losone-Zandone, 1:2000, maggio 2019
- variante Piano delle zone comparto Arcegno, 1:2000, maggio 2019
- Rapporto tecnico v. 006 22.05.2019
- Planimetria generale 1:7500 28.03.2019.